

QUADRO SINOTTICO DEI TERMINI DELLE SCADENZE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E INAIL ALLA LUCE DEL DECRETO "CURA ITALIA"

Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17/3/2020

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<ul style="list-style-type: none"> Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); Contributi previdenziali ed assistenziali; Premi per l'assicurazione obbligatoria; Imposta sul valore aggiunto 	<ul style="list-style-type: none"> Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 	Tutti i termini di versamento in scadenza nel mese di marzo 2020	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>N.B.: la proroga in questione compete ai soggetti indicati a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi registrati nel 2019.</p> <p>(Art. 58 Decreto "Cura Italia")</p>

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
<ul style="list-style-type: none"> Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); Contributi previdenziali ed assistenziali; Premi per l'assicurazione obbligatoria; Imposta sul valore aggiunto Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale 	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <u>con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019</u>	Tutti i termini di versamento in scadenza tra l'8/3/2020 ed il 31/03/2020	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione.</p> <p>In alternativa è possibile versare il dovuto in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.</p> <p>In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.</p> <p>(Art. 59 Decreto "Cura Italia")</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24); Contributi previdenziali ed assistenziali; Premi per l'assicurazione obbligatoria; Imposta sul valore aggiunto Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Ogni altra tipologia tributo e contributo dovuto a qualsiasi titolo 	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <u>con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019</u>	16/03/2020	Si dovranno versare le somme dovute entro il 20/03/2020 in unica soluzione.

COSA	CHI	SCADENZA NATURALE	PROROGA
Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Tutti quelli in scadenza tra il 23/02/2020 ed il 31/05/2020	<p>Si potranno versare le somme dovute entro il 10/06/2020 in unica soluzione.</p> <p>(Art. 36, co1, Decreto "Cura Italia")</p>
Tutti gli altri tributi diversi da quelli dettagliatamente descritti sopra (es. Contributi Inps IVS, Ritenute di lavoro autonomo, Tassa CC.GG. per vidimazione libri sociali, Versamenti da 36-bis, 36-ter, Imposta di registro, etc.)	Tutti i soggetti	16/03/2020	20/03/2020 (Art. 57 Decreto "Cura Italia")